



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. MASSIMO DE LUCA

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.1.2012, nel
procedimento ex art.28 L.300/1970 promosso da

FEDERAZIONE GILDA UNAMS di TREVISO
(avv. Innocenzo D'Angelo)

contro

IPSIA "CARLO SCARPA" di MONTEBELLUNA
(prof. Domenico Savio Teker)

OSSERVA

IN FATTO

Con ricorso depositato il 30.11.12 la associazione sindacale
Gilda Unams di Treviso esponeva che il Dirigente Scolastico pro
tempore dell'istituto convenuto aveva ommesso, nonostante reiterate
richieste, di fornire le informazioni circa l'impiego del Fondo d'istituto
per l'anno scolastico 2010/11, con l'indicazione analitica dei
nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse,
attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

La ricorrente sosteneva che tale comportamento era
antisindacale in quanto contrastante con l'art. 6 del CCNL di settore

e con gli artt. 1 e 7 del Contratto Integrativo d'Istituto, tutte norme che prevedono il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati analitici dell'utilizzo del Fondo d'Istituto.

La ricorrente lamentava anche che il Dirigente Scolastico non aveva preso in considerazione le esigenze personali di alcuni membri della RSU nel fissare una riunione sindacale nel mese di ottobre 2011, non aveva consegnato la relazione finale responsabile CIC e la relazione finale per l'orientamento dell'anno scolastico 2010/11 ed infine si rifiutava di fornire alla RSU con 48 ore di anticipo i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno degli incontri sindacali.

Concludeva, pertanto, chiedendo fosse dichiarata l'antisindacalità delle denunciate condotte e fosse ordinata la cessazione dei comportamenti antisindacali, in particolare fosse ordinato di consegnare la documentazione sopra richiamata.

Si costituiva l'Istituto Ipsia "Carlo Scarpa" di Montebelluna rilevando che le norme del Contratto Integrativo d'Istituto richiamate dal sindacato ricorrente contrastavano con norme di rango superiore, in particolare con la disciplina di tutela della privacy, e pertanto erano nulle in applicazione dell'art. 40, comma 3 quinquies del Dlgs 165/2001, come modificato dall'art. 54 del Dlgs 150/2009. Quanto all'art. 6 del CCNL, osservava l'Istituto che detta norma non impone la comunicazione ai sindacati di dati nominativi con importi di somme erogate, né la consegna di documenti su richiesta

generica, tantomeno con 48 ore di anticipo rispetto alla riunione convocata.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12.1.2012, dopo la discussione, il Giudice si riservava.

IN DIRITTO

Si premette che affinché un comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che la condotta sia idonea a ledere gli interessi collettivi di cui sia portatrice l'organizzazione sindacale. Requisito essenziale dell'azione di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è l'attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti.

Quanto all'elemento soggettivo è nettamente prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sufficiente ad integrare una condotta antisindacale un comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi tutelati dalle organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.

Ciò premesso ritiene questo Giudice che il rifiuto del Dirigente Scolastico pro tempore dell'istituto convenuto di fornire alla ricorrente associazione sindacale le informazioni circa l'impiego del Fondo d'istituto per l'anno scolastico 2010/11, con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso

alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi integri gli estremi del comportamento antisindacale, in quanto lede le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola.

Prerogative che, nel caso in esame, sono riconosciute da precise disposizioni della contrattazione collettiva.

L'art. 6 del CCNL Scuola prevede che sono materia di informazione successiva ai sindacati:

- *i nominativi del personale utilizzato nelle attività e i progetti retribuiti con il fondo di istituto;*
- *la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.*

Il contratto integrativo d'Istituto dell'Ipsia "Carlo Scarpa", in vigore per il corrente anno scolastico, prevede espressamente all'art. 1 che "... *Copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi... nell'ambito del diritto all'informazione viene consegnata alle R.S.U...*".

Contrariamente a quanto sostenuto dal Dirigente Scolastico detta previsione non contrasta né con le disposizioni del CCNL né con la disciplina della privacy.

Quanto al rapporto tra art. 6 del CCNL e disciplina della contrattazione integrativa è sufficiente osservare che quest'ultima

dà sostanza a quel diritto d'informazione sulla delicata materia della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola, già previsto dalla norma sopra citata del contratto collettivo.

Quanto alla disciplina in materia di privacy e in particolare all'art. 19, comma 3, del Dlgs. N. 196/03, che recita: *“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”*, si osserva che è lo stesso Garante della privacy a prevedere che oltre alle leggi e ai regolamenti anche i contratti collettivi, nazionali e integrativi, possano contenere previsioni che permettono di trattare e comunicare lecitamente alle organizzazioni sindacali informazioni di natura personale (v. art. 2.3 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico – 14 giugno 2007).

Al punto 5.2 delle Linee guida il Garante consente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi e la corretta erogazione di trattamenti economici accessori, ove sia previsto dalla contrattazione collettiva, come nel caso in esame (art. 6 CCNL e art. 1 del Contratto Integrativo d'Istituto).

E' vero che al punto 2.3 il Garante suggerisce alle parti sociali di prevedere, di regola, nell'ambito della disciplina contrattuale un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati e soltanto in presenza di specifiche esigenze di verifica consentire al sindacato di conoscere anche informazioni personali relative a singoli, ma si tratta di un auspicio. Le parti potranno tenere conto del suggerimento del Garante nella stipula del prossimo contratto integrativo d'Istituto, ma allo stato è fuori discussione che la disciplina contrattuale consente alla Gilda di conoscere i nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse e i singoli compensi.

In definitiva il Dirigente Scolastico non può invocare la disciplina sulla privacy per negare al ricorrente sindacato le informazioni circa l'impiego del Fondo d'istituto per l'anno scolastico 2010/11, con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi.

In questi termini, in presenza di contratti integrativi d'Istituto analoghi a quello in esame, si sono pronunciati il Tribunale di Cassino (sentenza 9.3.03) e il Tribunale di Camerino (decreto 2.1.06).

Il rifiuto del Dirigente Scolastico di fornire i richiesti dati integra, pertanto, una condotta antisindacale.

Alla stessa stregua si può considerare come antisindacale il rifiuto del Dirigente di fornire ai rappresentanti sindacali con 48 ore di anticipo il materiale relativo ai punti dell'Ordine del Giorno degli incontri fissati con le RSU per la contrattazione integrativa.

In tal senso, infatti, dispone l'art. 10 del contratto integrativo d'Istituto.

E' ovvio che la richiesta sindacale, tutelata dal citato art. 10, deve avere ad oggetto dei documenti specifici e relativi alle materie oggetto di contrattazione.

Quanto alle altre questioni sollevate nel ricorso, la diatriba circa la convocazione della riunione di ottobre 2011 non è più attuale e il Dirigente Scolastico ha dato atto, nella sua memoria difensiva, di aver fornito alle organizzazioni sindacali i chiarimenti richiesti sulla relazione finale del responsabile CIC e sulla relazione finale per l'orientamento. Nulla sul punto ha replicato parte ricorrente per cui si deve ritenere la questione superata.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1. Dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico del convenuto Istituto, consistito nel rifiuto di consegnare alla RSU dell'Istituto un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo scolastico per l'anno 2010/11 con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno

avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari e relativi compensi, nonché il rifiuto del Dirigente Scolastico di fornire ai rappresentanti sindacali con almeno 48 ore di anticipo i documenti relativi alle materie oggetto di contrattazione negli incontri fissati con le RSU.

2. Ordina, pertanto, al convenuto Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, di consegnare alla RSU ricorrente la documentazione richiesta.
3. Condanna l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA.
4. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Treviso, 30 gennaio 2012

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria

il 31 GEN 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Michela MARSALA